IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DIVERSO DAL CODICE DELLA STRADA

(RICORSO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE E/O AL SINDACO)

PROGRAMMA:

- L'accertamento delle violazioni amministrative
- Soggetti abilitati e poteri nell'accertamento delle violazioni
- Il pagamento in misura ridotta
- Il procedimento di irrogazione della sanzione e la tutela amministrativa
- L'Autorità amministrativa competente a decidere
- Il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative ed il Decreto Leg.vo 150/2011

Relatore:

Dott. GIOVANNI SUPPA
Responsabile Servizio Illeciti e Contenzioso
del Comando di Polizia Locale
del Comune di Bergamo

HALLEY® informatica

L’accertamento delle violazioni amministrative

Accertamento= cognizione dei fatti che porta all’esecuzione di atti finalizzati a dichiarare la sussistenza della violazione amministrativa

- **Struttura semplificata (l’accertatore ha assistito in modo diretto)** – Atto fidefacente ex art. 2700 Codice Civile **(l’atto gode di fede privilegiata) "*fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".***
- **Struttura complessa (l’accertatore NON ha assistito in modo diretto)** – Atto **NON** fidefacente – Mediante l’applicazione di quanto previsto dall’Art. 13 Legge 689/81: assunzione d’informazioni; ispezioni di cose; ispezione di luoghi diversi dalla privata dimora; rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici; operazioni tecniche; perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora (solo APG e UPG); specifici accertamenti previsti dalle leggi in vigore.

Potere di accertamento implica la necessità di individuare:

- Soggetti abilitati all’accertamento delle violazioni (illeciti)
- Poteri e limiti dei soggetti abilitati all’accertamento delle violazioni
- Modalità per render edotti della violazione sia il trasgressore che l’eventuale obbligato in solido
- Modalità di compimento delle attività di accertamento (metodi)

Soggetti abilitati all'accertamento delle violazioni

Articolo 13 Legge 689/81

«Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza…
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria…»

In via primaria: gli stessi organi cui è devoluto il controllo sull'osservanza delle disposizioni la cui violazione comporta una sanzione amministrativa, nonché gli ufficiali e agenti di P.G. ex art. 57 c.p.p. e leggi speciali **(competenza generale)**

In via secondaria: gli organi a competenza limitata ovvero incaricati del controllo sull'osservanza di determinate disposizioni la cui violazione comporta una sanzione amministrativa **(competenza limitata)**
ESSI SONO: guardiacaccia, guardiapesca, controllori ferroviari, controllori di mezzi pubblici, capo cantonieri veterinario sanitario, ausiliari del traffico o della sosta, guardie ecologiche volontarie.

L'atto di accertamento **adottato da soggetto non abilitato** comporta sia un **vizio di incompetenza** (art. 21-octies co.1-Legge241/90) sia un **difetto assoluto di attribuzione** (art. 21-septies – Legge 241/90) ovvero una **carenza di potere in astratto**, vale a dire l´ipotesi in cui l´Amministrazione assume di esercitare un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce. **Quindi l'atto è nullo.**

Contestazione e notificazione delle violazioni amministrative

Art. 14 Legge 689/81
(Contestazione e notificazione)

*La violazione, **quando è possibile**, deve essere **contestata immediatamente** tanto al **trasgressore** quanto alla persona che sia **obbligata in solido** al **pagamento della somma dovuta** per la violazione stessa.*
*Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, **gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati** residenti nel territorio della Repubblica **entro** il termine di **novanta giorni** e a quelli residenti all'estero entro il termine di **trecentosessanta giorni dall'accertamento….***
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

La contestazione o notificazione della violazione trova giustificazione nell'esigenza di consentire al cittadino una valida difesa ma anche di procedere con il pagamento della sanzione e quindi di definire (concludere) il procedimento amministrativo sanzionatorio.

Il pagamento in misura ridotta

Art. 16 Legge 689/81

CONSISTE IN:

Versamento di una somma pari **al terzo del massimo edittale** previsto per la violazione commessa oppure, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari **al doppio del minimo**
(simile all'oblazione degli artt. 162 e 162 bis C.P.)
TERMINE 60 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE/NOTIFICAZIONE

EFFETTI:

ESTINGUE IL PROCEDIMENTO **e**, conseguentemente, LIBERA GLI OBBLIGATI DALLA PRESTAZIONE PECUNIARIA DELLA SANZIONE

ECCEZIONE NEL CALCOLO

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

ALCUNE PRECISAZIONI

L'omessa indicazione del PMR nel verbale non ne inficia la validità ma determina solo una traslazione dell'inizio del termine per il pagamento. Non è ammissibile il ricorso DOPO il versamento del PMR ed il trasgressore non può chiederne la restituzione.

Il procedimento di irrogazione della sanzione - la tutela amministrativa e l'Autorità Amministrativa competente a decidere

(dal punto di vista dell'agente accertatore - 1)

L'obbligo del rapporto – Art. 17Legge 689/81

Se il sanzionato non esegue il pagamento in misura ridotta, **l'agente accertatore,** salvo che l'illecito debba ritenersi oggettivamente connesso con un reato ai sensi dell'art. 24 l. 689/81,

DEVE

ai sensi dell'art. 17 l. 689/81, presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio competente ad emettere l'ordinanza – ingiunzione.

Se è stato eseguito il sequestro, l'organo accertatore deve darne immediata notizia all'Ufficio competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione, trasmettendo il processo verbale di sequestro.

Trasmissione a:

- ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto;
- prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, testo unico per la tutela delle strade, sui servizi di trasporto merci:
- ufficio regionale competente per le materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate;
- presidente della giunta provinciale o al sindaco rispettivamente per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali.

Il procedimento di irrogazione della sanzione - la tutela amministrativa e l'Autorità Amministrativa competente a decidere

(dal punto di vista dell'agente accertatore – 2)

Il **RAPPORTO** è il momento di passaggio tra il procedimento di accertamento della violazione ed il procedimento di irrogazione della sanzione

Il potere sanzionatorio ai sensi **dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000** non è più di competenza dell'organo politico ma **spetta al DIRIGENTE** quale massimo organo burocratico (potere di emanare provvedimenti d'irrogazione di sanzioni amministrative -anche accessorie- per le materie di competenza) **SEPARAZIONE TRA ATTI GESTIONALI ED ATTI DI INDIRIZZO POLITICO**

NON SI INVIA IL RAPPORTO in presenza di **violazioni obiettivamente connesse con un reato**, per le quali la denuncia deve essere inviata all'A.G. competente per il reato. La connessione obiettiva con un reato vale a spostare la competenza a favore del «*Giudice penale*» **solo *nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81***.

Il procedimento di irrogazione della sanzione - la tutela amministrativa e l'Autorità Amministrativa competente a decidere

(dal punto di vista del trasgressore/obbligato in solido)

Le difese dell'interessato –Art. 18Legge 689/81

In alternativa alla facoltà di avvalersi del diritto di oblazione, i destinatari del verbale di accertamento di violazione **ENTRO 30 giorni dalla contestazione/notificazione,** possono esercitare DUE DIVERSE FACOLTA' DI DIFESA:

1. Inviare scritti difensivi e documenti all'Autorità competente
2. Chiedere di essere sentiti dall'Autorità competente

L'esame degli **scritti difensivi (non sono un ricorso) e l'audizione (in cui non vi è un contraddittorio)** PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO costituiscono una condizione di validità del procedimento

Il procedimento di irrogazione della sanzione - la tutela amministrativa e l'Autorità Amministrativa competente a decidere

(dal punto di vista dell'Autorità Competente)

L'Autorità**, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta**, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, **se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento,** insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; **altrimenti emette ordinanza motivata di Archiviazione degli atti comunicandola** integralmente **all'organo** che ha redatto il rapporto

Precisazioni:

1. L'Autorità deve applicare il **principio di personalizzazione** (Art. 11 Legge 689/81)
2. L'ordinanza-ingiunzione costituisce **TITOLO ESECUTIVO** per il pagamento delle somme previste
3. **TERMINE per EMETTERE ORDINANZA è pari a 5 anni** (Art. 28 Legge 689/81) dal giorno in cui è stato commesso l'illecito amministrativo (l'interruzione del termine è regolata dal C.p.c.)

Il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative ed il Decreto Legislativo n. 150/2011

DOPO L'EMISSIONE DELL'ORDINANZA, l'interessato può:

- Ottemperare al **pagamento** (30gg/60gg secondo la residenza del destinatario, in Italia o all'estero)
- **Adire il GDP** competente per territorio inteso come LUOGO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE (30gg/60gg secondo la residenza del destinatario, in Italia o all'estero- termine perentorio – all'inosservanza consegue sentenza di inammissibilità salvo la sospensione dei termini feriali) – **CON RICORSO** (ART. 6 CO. 6 D.Lgs 150/2011) vedasi elementi in art. 414 cpc – Notificazione al convenuto (P.A.) e udienza di discussione deve decorrere un termine superiore a 30 gg

Articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 150/2011 – *«Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»*

Con tale Decreto Legislativo, i 33 riti civili preesistenti, sono stati contratti dal Legislatore in 3 modelli processuali omogenei: rito ordinario di cognizione, **rito del lavoro** e rito sommario di cognizione.

Il Funzionario della P.A. delegato alla rappresentanza deve conoscere sia il D.Lgs, 150/2011 che le norme che regolano il processo del lavoro, sottraendo da quest'ultime quelle di cui all'art. 2 del D.Lgs. 150/2011.

L'opposizione alle ordinanze ingiunzioni è regolata dall'articolo 6 del Decreto Lgs. 150/2011

Legittimazione attiva (attore – ricorrente o trasgressore/obbligato in solido) e **Legittimazione passiva** (convenuto – P.A.- deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza)